

DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Impresa: Cargeas Assicurazioni S.p.A. - Italia - Iscritta Albo Imprese IVASS al n. 1.00064

Prodotto: Auto - Natanti

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza copre i rischi della Responsabilità Civile dei natanti per i danni causati involontariamente a terzi dalla navigazione o dalla giacenza a terra o in acqua del natante assicurato in acque pubbliche o private, con tariffa fissa.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati involontariamente a terzi dalla navigazione o dalla giacenza a terra o in acqua del natante assicurato in acque pubbliche o private.

L'Impresa risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000 per i danni alla persona e di € 1.220.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

Coperture opzionali:

- Incendio (comprensiva della Copertura "Ricorso terzi") e Furto; puoi acquistare tale copertura solo se autorizzato dall'Impresa;
- Eventi speciali. Puoi acquistare tale copertura solo se autorizzato dall'Impresa.

Condizioni aggiuntive opzionali:

- Natanti adibiti a scuola guida;
- Danni a cose ed animali di terzi non trasportati;
- Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti a trasporto pubblico di persone;
- Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti a trasporto pubblico di persone;
- Attività idrosportiva – Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano;
- Estensione limiti di navigazione



Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi dall'assicurazione i danni subiti dai seguenti soggetti che, per legge, non sono considerati terzi:

- X il conducente del natante responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- X il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di natante concesso in leasing, per i danni a cose;
- X il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente e del proprietario del natante, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di natante concesso in leasing, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento, per i danni a cose;



Che cosa non è assicurato? (segue)

- X se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa ha diritto di recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (azione di rivalsa) nei seguenti casi:

- ! conducente non abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- ! natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- ! natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n. 566), se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- ! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- ! natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del codice di navigazione (art. 1120 codice navale);
- ! partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali, salvo che si tratti di regate veliche;
- ! tutti gli altri casi in cui l'Impresa abbia dovuto pagare terzi senza potere loro opporre eccezioni, fondate sulla polizza o dalla stessa derivanti, anche ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte dell'Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.

In caso di sinistro devi redigere la denuncia ed inviarla entro 3 giorni all'Impresa. A seguire dovrai fornirci notizie, documenti ed atti giudiziari relativi al sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato in forma anticipata per un anno, salvo il caso di polizze di durata temporanea, al rilascio della polizza. Puoi richiedere di pagare il premio in due rate semestrali, pagando una maggiorazione del premio del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite. Il pagamento del premio può essere effettuato con assegno o con bonifico bancario. Il premio è comprensivo di imposte, contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e delle provvigioni riconosciute all'Intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, e termina alla scadenza indicata nella polizza senza necessità di disdetta. Tutte le coperture assicurative presenti in polizza restano comunque attive per i 15 giorni successivi alla scadenza. Tale estensione di 15 giorni viene meno alla data di efficacia di una eventuale nuova polizza stipulata con la medesima impresa o con altra impresa assicurativa a copertura del medesimo rischio.

In caso di pagamento del premio in più rate (es. semestrali), se non paghi le rate successive alla prima, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto in qualsiasi momento in caso di vendita, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della navigazione del natante. In questi casi devi darci tempestiva comunicazione ed avrai diritto al rimborso della parte di premio pagato relativo al periodo residuo, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.